



## COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino  
Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076  
Web: [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) E-mail: [commercio@citymonte.it](mailto:commercio@citymonte.it)  
C.F. e P.I. 00272160516

---

# REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).*

Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 29 luglio 2016

## INDICE

---

## **Titolo 1 – Disposizioni generali**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Competenze dei settori comunali

Articolo 4 - Esercizio dell'attività

Articolo 5 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio

Articolo 7 - Vendita per mezzo di veicoli e uso dei veicoli non attrezzati

Articolo 8 - Orari

Articolo 9 – Subingresso nel titolo abilitativo

Articolo 10 – Variazioni nell'esercizio dell'attività – Cessazione dell'attività

## **Titolo 2 - Mercati e Fiere**

Articolo 11 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

Articolo 12 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

Articolo 13 - Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

Articolo 14- Assegnazione posteggi riservati

Articolo 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 16 - Modalità di registrazione delle presenze

Articolo 17 – Spostamento del mercato e della fiera

Articolo 18 - Soppressione dei posteggi liberi, miglioria e scambio di posteggi

Articolo 19 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

Articolo 20 - Mercati straordinari

Articolo 21 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

Articolo 22 - Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 23 - Mercati: localizzazione e caratteristiche

Articolo 24 - Fiere: localizzazione e caratteristiche

## **Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**

Articolo 25 - Partecipazione

Articolo 26 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale

Articolo 27 - Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

Articolo 28 - Rinvio

Articolo 29 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche

## **Titolo 4 - Commercio itinerante**

Articolo 30 – Abilitazione all'esercizio dell'attività

Articolo 31 – Modalità di svolgimento

Articolo 32 – Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

## **Titolo 5 – Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

- 
- Articolo 33 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee
- Articolo 34 – Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 35 – Individuazione di nuove fiere promozionali
- Articolo 36 – Funzionamento delle fiere promozionali
- Articolo 37 – Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 38 – Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche
- Articolo 39 – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee

## **Titolo 6 - Posteggi fuori mercato**

- Articolo 40 – Assegnazione dei posteggi fuori mercato
- Articolo 41 – Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi
- Articolo 42 – Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato
- Articolo 43 – Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 44 – Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

## **Titolo 7 – Disposizioni finali e transitorie**

- Articolo 45 - Tassa per la concessione del suolo pubblico e tassa rifiuti
- Articolo 46 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo
- Articolo 47 - Sanzioni
- Articolo 48 - Disposizioni transitorie
- Articolo 49 - Abrogazioni ed efficacia
- Articolo 50 – Rinvio

---

# Titolo 1- Disposizioni generali

## Articolo 1

### Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della L.R. n. 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il Regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per *legge* la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
  - b) per *commercio su aree pubbliche*, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
  - c) per *aree pubbliche*, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - d) per *piano*, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge;
  - e) per *mercato*, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
  - f) per *mercato straordinario*, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - g) per *fiera*, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - h) per *fiera specializzata nel settore dell'antiquariato*, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
  - i) per *fiera promozionale*, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
  - j) per *manifestazione commerciale a carattere straordinario*, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
  - k) per *posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera*, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;

- 
- l) per *autorizzazione e contestuale concessione di posteggio*, l'atto unico rilasciato dallo SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) in cui ha sede il posteggio, che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- m) per *abilitazione all'esercizio dell'attività itinerante*, la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), presentata allo SUAP del comune competente per territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- n) per *concessione temporanea di posteggio*, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
- o) per *spunta*, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati nel mercato, nella fiera e fuori mercato;
- p) per *spuntista*, l'operatore che, non essendo titolare di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, per la sola giornata o per le sole giornate di svolgimento della manifestazione, un posteggio non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- q) per *presenze*, in un mercato, nella fiera e fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- r) per *miglioria*, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione / concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro posteggio purché non assegnato, a seguito di apposito bando comunale;
- s) per *scambio*, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio.
- t) per *attività stagionali*, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
- u) per *settore merceologico*, la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
- v) per *specializzazione merceologica*, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad uno o più posteggi al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e altre manifestazioni su area pubblica, un'adeguata ampiezza di assortimento.

### **Articolo 3**

#### **Competenze dei settori comunali**

1. La gestione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che li esercita attraverso i propri uffici assicurando così l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, con le seguenti modalità:

**Sportello Unico per le Attività Produttive:**

Svolge le funzioni di programmazione e di gestione amministrativa del settore.

**Comando /Ufficio di Polizia Municipale:**

Svolge le funzioni di vigilanza sul regolare esercizio del commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante.

Provvede affinché, attraverso il personale di vigilanza siano rispettate le norme di legge vigenti in materia e quelle stabilite dal presente Regolamento.

Provvede all'assegnazione agli operatori spuntisti, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati nei mercati e nelle fiere del capoluogo e delle frazioni e nelle altre manifestazioni fieristiche ove siano stati previsti posteggi, nonché alla registrazione delle presenze e delle assenze in tali manifestazioni.

---

Comunica allo Sportello Unico per le Attività Produttive i dati rilevati per l'adozione dei provvedimenti da adottare.

Svolge le funzioni in materia di riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea ed al relativo controllo del pagamento, qualora non esercitate da altro soggetto.

Svolge le funzioni in materia di accertamento e riscossione della tassa di smaltimento rifiuti giornaliera, qualora non esercitate da altro soggetto in convenzione.

Ufficio Tecnico / Ufficio Manutenzioni:

Svolge le funzioni di assistenza, di supporto tecnico e di manutenzione, in occasione di fiere, mercati e altre manifestazioni fieristiche.

Provvede alle necessarie funzioni organizzative riguardanti la pulizia delle aree di svolgimento delle fiere, dei mercati e delle altre manifestazioni fieristiche.

#### **Articolo 4** **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. n. 59/2010 e per il settore merceologico alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande in possesso anche di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6bis del D.Lgs. n. 59/2010 e può svolgersi:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.

2. L'esercizio dell'attività é soggetto ad autorizzazione e contestuale concessione rilasciata dallo SUAP, qualora effettuato su posteggio ed alla presentazione della SCIA allo SUAP competente per territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività, se effettuato in forma itinerante.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività, abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

4. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale e abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locale ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

5. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita in aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione, qualora il titolare oltre che essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, commi 6 e 6bis del D.Lgs. n. 59/2010 oltre all'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

6. L'abilitazione alla vendita di prodotti del settore alimentare consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

7. L'attività del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande è sempre soggetta al rispetto delle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 40/R/2006.

8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità, che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

9. Nel territorio comunale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla legge.

---

10. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune all'attività di vigilanza e controllo.

11. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

12. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi o revocati, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40 quinquies della legge.

### **Articolo 5**

#### **Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza**

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge, si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica interessata è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti al rispetto della normativa in materia di sicurezza ed alle prescrizioni e indicazioni stabilite dalle autorità competenti in materia.

### **Articolo 6**

#### **Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio**

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che, comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

6. E' obbligatoria l'esibizione dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio, qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

7. Nel caso di spuntista in possesso di SCIA è obbligatoria l'esibizione della medesima e della ricevuta di presentazione al comune territorialmente competente riportante, se consentito dai sistemi informatici in uso, anche del numero di protocollo generale ad essa attribuito.

8. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto dalle vigenti disposizioni, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

### **Articolo 7**

#### **Vendita per mezzo di veicoli e uso dei veicoli non attrezzati**

---

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione e nel rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

2. E' consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

3. E' invece sempre vietato lo stazionamento del veicolo nel posteggio, qualora, pur rispettando lo spazio assegnato, sia incompatibile con il regolare accesso all'area della manifestazione da parte dei mezzi di soccorso.

4. E' inoltre sempre vietato lo stazionamento del veicolo nei posteggi del mercato settimanale del mercoledì, individuati all'interno delle Logge dei Mercanti.

### **Articolo 8**

#### **Orari**

1. Per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ed al fine di stabilire limiti e modalità di utilizzo dei posteggi, sono determinati con apposita ordinanza sindacale gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato.

2. Il controllo sul rispetto degli orari dell'attività di vendita nelle varie manifestazioni mercantili su area pubblica è demandato al personale di vigilanza del Comando /Ufficio di Polizia Municipale.

3. In applicazione delle norme di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, non vengono invece determinati orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

### **Articolo 9**

#### **Subingresso nel titolo abilitativo**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP del comune competente per territorio, salvo quanto previsto dall'articolo 77 della legge.

3. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare;

4. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

5. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.

6. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett a) è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

### **Articolo 10**

#### **Variazioni nell'esercizio dell'attività – Cessazione dell'attività**

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione allo SUAP del comune competente per



---

territorio, da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

2. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta a comunicazione allo SUAP del comune competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione definitiva.

## **Titolo 2 - Mercati e Fiere**

### **Articolo 11**

#### **Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio**

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente dallo SUAP del comune in cui ha sede il posteggio.

2. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare). Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

### **Articolo 12**

#### **Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere**

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi, salvo diversa indicazione da parte della Regione Toscana, in fase di prima attuazione dei criteri dell'Intesa Conferenza Unificata del 05/07/2012 e del Documento unitario delle Regioni e delle Province autonome del 24/01/2013.

2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

3. Ogni bando contiene oltre le informazioni riguardanti la presentazione delle domande, almeno:

- a) l'elenco ed il numero dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
- b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
- d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T., salvo diversa indicazione da parte della Regione Toscana, in fase di prima attuazione dei criteri dell'Intesa Conferenza Unificata del 05/07/2012 e del Documento unitario delle Regioni e delle Province autonome del 24/01/2013.

5. In caso di **pluralità di domande concorrenti** l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di **posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti** sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al

---

momento della partecipazione al bando (si tiene conto dell'effettiva anzianità, vale a dire ad es. anzianità dal 20 marzo 2008);

b) oltre al criterio di cui alla precedente lettera a), nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche della struttura, caratteristiche del veicolo). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno entro il termine previsto dal bando pubblico;

c) a parità di punteggio, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione, ad ulteriore parità si effettua il sorteggio.

**6. Successivamente alle scadenze delle date di cui all'articolo 48 del presente regolamento e soltanto in fase di prima applicazione**, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:

- anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
- anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione in scadenza;

c) oltre ai criteri indicati alle precedenti lettere a) e b), nel caso in cui il mercato o la fiera siano localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore, si attribuiscono 7 punti all'operatore che assume l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e di rispettare eventuali particolari condizioni (tipologia offerta prodotti, caratteristiche della struttura, caratteristiche del veicolo). L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare l'impegno, entro il termine stabilito dal bando pubblico.

7. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 6 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 5.

### **Articolo 13**

#### **Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);

b) criterio correlato alla tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti) ;

c) criterio correlato all'utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, come banchi in legno, e/o ecocompatibili, o automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);

2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto richiedente.

3. L'operatore aggiudicatario è tenuto ad attuare gli impegni assunti entro il termine stabilito dal bando pubblico.

---

## **Articolo 14**

### **Assegnazione posteggi riservati**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
  - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
  - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. n. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovra comunale di cui all'Allegato B), della l.r. n. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
  - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

## **Articolo 15**

### **Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I Posteggi occasionalmente liberi o non assegnati in concessione, sono assegnati temporaneamente all'operatore che ha partecipato alla spunta, tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa, maturata anche in modo discontinuo e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico qualora si ravvisino problemi alla viabilità o per motivi di tutela ambientale.
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni o titoli abilitativi diversi, anche se intestati al medesimo soggetto.
5. La partecipazione da parte di imprese a mercati e fiere è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

## **Articolo 16**

### **Modalità di registrazione delle presenze**

1. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. In caso di presenza fatta a mezzo di dipendenti o collaboratori, devono essere annotati anche i dati anagrafici ed indicato il rapporto di rappresentanza che li lega con il soggetto titolare del titolo abilitativo.
3. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.

---

4. E' considerato presente nel mercato, nella fiera, nella fiera promozionale o nel posteggio fuori mercato ai fini della presenza, anche l'operatore che si è regolarmente presentato per il computo prima dell'inizio dell'attività di vendita, e che:

- non via abbiano potuto partecipare, per mancanza di posteggi disponibili o per altre cause indipendenti dalla sua volontà.

6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (pioggia, neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza o l'abbandono anticipato dal mercato, dalla fiera, dalla fiera promozionale o dai posteggi fuori mercato di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

7. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario per l'intera manifestazione.

8. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

9. Gli elenchi delle presenze nelle manifestazioni su aree pubbliche per titolo abilitativo sono pubblici.

### **Articolo 17**

#### **Spostamento del mercato o della fiera**

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e delle associazioni di cui al precedente comma 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.

3. Nel caso di spostamento, trasferimento o modifica del mercato o della fiera, il comune predisponde apposito bando.

4. In caso di trasferimento e/o modifica di tutti o di una parte dei posteggi di un mercato o di una fiera, alla scelta dei posteggi sono chiamati tutti gli operatori titolari di concessione.

5. Non si considera modifica dei posteggi di cui al comma precedente, l'ampliamento della superficie complessiva di uno o più posteggi sottodimensionati nel mercato o nelle fiere esistenti, effettuato con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato contestualmente al presente regolamento.

6. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto richiedente.

### **Articolo 18**

#### **Soppressione dei posteggi liberi, miglioria e scambio di posteggi**

1. I posteggi che risultano liberi possono essere soppressi nel caso in cui il piano comunale preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.

2. Nel caso in cui si rendano disponibili dei posteggi previsti nel piano comunale (per rinuncia dell'operatore, per decadenza, revoca della concessione del posteggio, ecc.) il comune, prima di procedere alla predisposizione del bando pubblico, ha la facoltà di procedere alla prediposizione di un bando per la miglioria, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.

3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

---

a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o nella fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;

b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio;

4. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal Responsabile dello SUAP a condizione che ciò avvenga, su richiesta degli interessati, senza modifica degli spazi assegnati e solo nel caso in cui siano rispettate le disposizioni relative agli eventuali settori merceologici o specializzazioni merceologiche in cui sono articolati il mercato e la fiera.

## **Articolo 19**

### **Individuazione di nuovi mercati e fiere**

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

## **Articolo 20**

### **Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza la riassegnazione dei posteggi, sia con lo stesso organico del mercato o con un organico ridotto.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

3. La partecipazione a mercati straordinari è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

## **Articolo 21**

### **Funzionamento dei mercati e delle fiere**

1. Il mercato e la fiera sono gestiti dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

2. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato per la sistemazione dei banchi di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di vendita del mercato.

3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dove si svolge il mercato, dovranno essere lasciate libere e sgombrare da mezzi.

4. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato e terminano di norma non oltre 30 minuti dall'inizio del medesimo.

5. L'accesso degli operatori titolari di concessione alla fiera per la sistemazione dei banchi di vendita è consentito a partire da due ore prima dell'orario di vendita della fiera.

6. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dove si svolge la fiera, dovranno essere lasciate libere e sgombrare da mezzi.

7. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio della fiera e terminano di norma non oltre 60 minuti dall'inizio della medesima.

---

8. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso è comunque svolto nelle giornate previste. Qualora il mercato ricada nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre, il mercato viene anticipato al primo giorno feriale antecedente.

9. Le fiere che ricadono in giornate festive sono regolarmente svolte nelle giornate previste.

## **Articolo 22**

### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il/i giorno/i e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.

2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato e la fiera o per i loro spostamenti.

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

## **Articolo 23**

### **Mercati: localizzazione e caratteristiche**

1. Le aree dei mercati sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 40 della legge.

2. La denominazione, lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi del mercato, sono le seguenti:

Denominazione: Mercato settimanale del mercoledì

Tipo: mercato

Svolgimento: mercoledì mattina

Cadenza: settimanale

Ubicazione: Piazza Gamurrini, Corso Sangallo, Piazza di Monte, Via Roma, Piazza Vittorio Veneto, Via della Riconoscenza, Piazza del Legname, Via della Pace.

Tipologia della struttura: su area scoperta

Superficie complessiva dei posteggi: Mq.: 1.351

Numero totale dei posteggi: 43

di cui:

- n. 6, per operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, per il settore alimentare;

- n. 29, per operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, per il settore non alimentare;

- n. 3, riservati agli imprenditori agricoli, per la vendita di prodotti agricoli con posteggio, per il settore alimentare;

- n. 3, riservati agli imprenditori agricoli, per la vendita di prodotti agricoli con posteggio, per il settore non alimentare;

- n. 1, riservato ad operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, portatore di handicap (Legge n. 104/1992), per il settore alimentare;

- n. 1, riservato ad operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, portatore di handicap (Legge n. 104/1992), per il settore non alimentare;

---

3. Le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi del mercato sono riportate nella relativa cartografia, nella quale sono indicati: il numero progressivo di identificazione di ciascun posteggio, l'ubicazione, le dimensioni, la superficie complessiva e il settore merceologico.

4. Il comune pubblica sul sito internet istituzionale la cartografia con l'elenco dei posteggi del mercato.

#### **Articolo 24**

##### **Fiere: Localizzazione e caratteristiche**

1. Le aree delle fiere sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 40 della legge.

2. La denominazione, lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi delle fiere, sono le seguenti:

Denominazione: Fiera di Santa Caterina, detta anche "Fiera dell'equino e dello scaldino col fischio" o "Fiera grossa"

Tipo: fiera

Svolgimento: ultima domenica di novembre e sabato ad essa precedente (dalla data di assegnazione delle concessioni di posteggio esistenti, già prorogate ai sensi di legge, prevista per l'anno 2017 – ultima domenica di novembre)

Cadenza: annuale

Ubicazione: Piazza Gamurrini, Corso Sangallo, Piazza di Monte, Piazza del Legname, Via della Riconoscenza, Via G. di Vittorio, Piazza Vittorio Veneto.

Tipologia della struttura: su area scoperta

Superficie complessiva dei posteggi: Mq.: 1.666,75

Numero totale dei posteggi: 57

di cui:

- n. 55, per operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;

- n. 2, riservati ad operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, portatori di handicap (Legge n. 104/1992);

3. Le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi della fiera sono riportate nella relativa cartografia, nella quale sono indicati: il numero progressivo di identificazione di ciascun posteggio, l'ubicazione, le dimensioni e la superficie complessiva.

4. Il comune pubblica sul sito internet istituzionale la cartografia con l'elenco dei posteggi della fiera.

Denominazione: Fiera delle Vertighe, detta anche "Fiera del 15 agosto per l'Assunta"

Tipo: fiera

Svolgimento: 15 agosto

Cadenza: annuale

Ubicazione: Frazione Vertighe: Strada comunale delle Vertighe, limitatamente al tratto di questa compreso tra la Strada Prov.le delle Misericordia e l'accesso alla vecchia strada delle Vertighe - Piazzale antistante l'Albergo Ristorante Da Domenico posto lungo la Strada comunale delle Vertighe - Piazzale antistante il Santuario della Madonna delle Vertighe, limitatamente alla superficie destinata alla viabilità interna, esclusa l'area destinata a verde e l'area prospiciente all'ingresso del Santuario, compreso il piazzale asfaltato del medesimo.

Tipologia della struttura: su area scoperta

Superficie complessiva dei posteggi: Mq.: 1.079

Numero totale dei posteggi: 41

di cui:

- n. 40, per operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;

---

- n. 1, riservato ad operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, portatore di handicap (Legge n. 104/1992);

5. Le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi della fiera sono riportate nella relativa cartografia, nella quale sono indicati: il numero progressivo di identificazione di ciascun posteggio, l'ubicazione, le dimensioni e la superficie complessiva.

6. Il comune pubblica sul sito internet istituzionale la cartografia con l'elenco dei posteggi della fiera.

7. Limitazioni alla vendita di prodotti nell'intera fiera: E' vietata la vendita di giochi, zainetti, figurine e articoli di abbigliamento che contengono immagini blasfeme nei confronti della religione tipo "Pokemon" o carte da gioco "Yu-Gi-Oh"

Denominazione: Fiera della Domenica delle Palme  
Tipo: fiera  
Svolgimento: Domenica delle Palme  
Cadenza: annuale  
Ubicazione: Piazza Gamurrini, Corso Sangallo, Piazza di Monte, Piazza del Legname, Via della Riconoscenza, Via G. di Vittorio e Piazza Vittorio Veneto.

Tipologia della struttura: su area scoperta

Superficie complessiva dei posteggi: Mq.: 1.149

Numero totale dei posteggi: 35

di cui:

- n. 31, per operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;

- n. 3, riservati agli imprenditori agricoli per la vendita di prodotti agricoli con posteggio;

- n. 1, riservato ad operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, portatore di handicap;

8. Le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi della fiera sono riportate nella relativa cartografia, nella quale sono indicati: il numero progressivo di identificazione di ciascun posteggio, l'ubicazione, le dimensioni e la superficie complessiva.

9. Il comune pubblica sul sito internet istituzionale la cartografia con l'elenco dei posteggi della fiera.

Denominazione: Fiera in occasione della Sagra della Porchetta

Tipo: fiera

Svolgimento: seconda domenica di settembre

Cadenza: annuale

Ubicazione: Via G. di Vittorio, Via della Riconoscenza, Piazza del Legname, Piazza Vittorio Veneto.

Tipologia della struttura: su area scoperta

Superficie complessiva dei posteggi: Mq.: 565,25

Numero totale dei posteggi: 20

di cui:

- n. 19, per operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;

- n. 1, riservato ad operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, portatore di handicap (Legge n. 104/1992);

10. Le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi della fiera sono riportate nella relativa cartografia, nella quale sono indicati: il numero progressivo di identificazione di ciascun posteggio, l'ubicazione, le dimensioni e la superficie complessiva.

11. Il comune pubblica sul sito internet istituzionale la cartografia con l'elenco dei posteggi della fiera.

12. Limitazioni alla vendita di prodotti nell'intera fiera: E' vietata la vendita di tutti i prodotti alimentari, escluso bevande, dolci e frutta secca.

Denominazione: Fiera in occasione della Sagra della Nana  
Tipo: fiera  
Svolgimento: quarta domenica di settembre e sabato ad essa precedente



---

Cadenza: annuale  
Ubicazione: Frazione Montagnano: Via Guido Rossa, limitatamente al tratto compreso tra Via di Montagnano e Via Marzabotto.

Tipologia della struttura: su area scoperta

Superficie complessiva dei posteggi: Mq.: 147

Numero totale dei posteggi: 6

di cui:

- n. 5, per operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;
- n. 1, riservato ad operatore abilitato all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, portatore di handicap (Legge n. 104/1992);

13. Le caratteristiche e le dimensioni dei posteggi della fiera sono riportate nella relativa cartografia, nella quale sono indicati: il numero progressivo di identificazione di ciascun posteggio, l'ubicazione, le dimensioni e la superficie complessiva.

14. Il comune pubblica sul sito internet istituzionale la cartografia con l'elenco dei posteggi della fiera.

### **Titolo 3 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato**

#### **Articolo 25 Partecipazione**

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

#### **Articolo 26 Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali e dotate di un minimo di duecento posteggi;

b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;

c) a ulteriore parità, si applicano i criteri di cui al punto 6 dell'articolo 12.

2. Successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 48 del presente regolamento e soltanto in fase di prima applicazione, ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione può avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo.

3. Alle assegnazioni di posteggio successive a quelle di cui al comma 2 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 1.

#### **Articolo 27 Riserva di posteggi e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Ferma restando quanto previsto all'articolo 14, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato il comune può riservare posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca proveniente dal mondo

---

della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nella stessa fiera.

2. Per la partecipazione di commercianti in sede fissa si rilasciano concessioni temporanee.
3. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee il comune tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese e, a parità, determina gli ulteriori criteri.
4. La partecipazione da parte di imprese a fiere dell'antiquariato è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

#### **Articolo 28**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo 2.

#### **Articolo 29**

##### **Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: Localizzazione e caratteristiche**

1. Le aree delle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato non sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 40 della legge.

### **Titolo 4 - Commercio itinerante**

#### **Articolo 30**

##### **Abilitazione all'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare allo SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

#### **Articolo 31**

##### **Modalità di svolgimento**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggio e nelle aree non interdette dal comune.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle o a contatto con il terreno, nonché l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. Non è consentito comunque all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.
6. E' fatto obbligo all'operatore, al termine dell'attività di vendita di effettuare la pulizia dell'area utilizzata.
7. E' inoltre vietata ogni forma di pubblicità sonora con apparecchi di amplificazione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche in forma itinerante.

#### **Articolo 32**

---

## **Divieto dell'esercizio del commercio itinerante**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, sicurezza stradale, esigenze igienico-sanitarie e di sostenibilità ambientale è vietato nei seguenti luoghi e/o strade:
  - Centro Storico del Capoluogo: così come delimitato dal vigente strumento urbanistico comunale;
  - Frazione di Palazzuolo: tutto il centro originario del medesimo, inteso come Palazzuolo Alto;
  - Frazione Gargonza: tutto il nucleo abitato della frazione medesima;
  - Frazione Montagnano: tutto il nucleo abitato della frazione medesima, compreso all'interno del triangolo Via di Montagnano, Via Guido Rossa e Via del Tonacato, compresi i tratti delle strade sopra descritte;
  - Frazione di Alberoro: Via del Popolo e Piazza della Chiesa;
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è inoltre vietata:
  - Sulle autostrade;
  - Sulle strade extraurbane principali;
  - In tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
  - In tutti i casi in cui la sosta sia vietata;
  - In ZTL, nonché in tutti i casi di circolazione limitata;
  - Nelle aree nelle quali la sosta dei veicoli è autorizzata per un tempo limitato o subordinato al pagamento di una somma;
  - Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici o aventi valore storico, artistico e ambientale;
  - In qualunque altra parte del territorio comunale qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della legge, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico;
  - In concomitanza con lo svolgimento dei mercati, fiere e posteggi fuori mercato, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato, la fiera o posteggi fuori mercato.
3. Il comune pubblica sul sito internet istituzionale una cartografia del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

## **Titolo 5 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario**

### **Articolo 33**

#### **Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche iscritti nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

---

## **Articolo 34**

### **Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico qualora si ravvisino problemi alla viabilità o per motivi di tutela ambientale.
6. La partecipazione da parte di imprese a fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

## **Articolo 35**

### **Individuazione di nuove fiere promozionali**

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
  - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
  - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario
  - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

## **Articolo 36**

### **Funzionamento delle fiere promozionali**

1. Le fiere promozionali sono gestite dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
2. L'accesso degli operatori titolari di concessione alla fiera promozionale per la sistemazione dei banchi di vendita è consentito a partire da due ore prima dell'orario di vendita della fiera.
3. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dove si svolge la fiera promozionale, dovranno essere lasciate libere e sgombrare da mezzi.
4. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio della fiera promozionale e terminano di norma non oltre 60 minuti dall'inizio della medesima.
5. Le fiere promozionali che ricadono in giornate festive sono regolarmente svolte nelle giornate previste.

## **Articolo 37**

### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di

---

sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera.

2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

### **Articolo 38**

#### **Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche**

1. Le aree delle fiere promozionali sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previsto dall'articolo 40 della legge.

### **Articolo 39**

#### **Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e rilascio delle concessioni temporanee**

1. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario non sono individuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.

2. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;

b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari;

c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;

d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

3. Il comune ha la facoltà di indire tali manifestazioni in qualsiasi momento con apposita delibera della Giunta Comunale, dandone comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.

5. La manifestazione commerciale a carattere straordinario è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche nel caso in cui si proceda, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

6. Alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, individuati in relazione alle finalità perseguite di volta in volta dal comune per tale manifestazione, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e se richiesti dei requisiti professionali previsti dalla legge.

7. La partecipazione da parte di imprese alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinato all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva.

8. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee.

9. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, nell'apposito bando pubblicato all'Albo pretorio, sono indicati i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

---

10. L'accesso degli operatori titolari di concessione alla manifestazione commerciale a carattere straordinario per la sistemazione dei banchi di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di vendita della manifestazione.

11. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dove si svolge la manifestazione, dovranno essere lasciate libere e sgombrare da mezzi.

12. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario che ricadono in giornate festive sono regolarmente svolte nelle giornate previste.

## **Titolo 6 – Posteggi fuori mercato**

### **Articolo 40**

#### **Assegnazione dei posteggi fuori mercato**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.

2. I posteggi fuori mercato sono utilizzati esclusivamente da operatori abilitati all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

3. I posteggi fuori mercato sono gestiti dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, nel rispetto delle procedure amministrative poste a tutela della concorrenza, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.

4. Lo SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio fuori mercato o isolato di nuova istituzione rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 13.

5. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

6. L'accesso degli operatori titolari di concessione dei posteggi fuori mercato per la sistemazione dei banchi di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'orario di vendita.

7. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree dei posteggi fuori mercato dovranno essere lasciate libere e sgombrare da mezzi.

8. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio dell'attività di vendita e terminano di norma non oltre 20 minuti dall'inizio della medesima.

9. Nel caso in cui l'attività di vendita nei posteggi fuori mercato ricada in giorni festivi, la stessa è comunque svolta nelle giornate previste. Qualora l'attività di vendita nei posteggi fuori mercato ricada nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre non viene effettuata.

### **Articolo 41**

#### **Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I Posteggi occasionalmente liberi o non assegnati in concessione, sono assegnati temporaneamente tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà

---

del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico qualora si ravvisino problemi alla viabilità o per motivi di tutela ambientale.

4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni o titoli abilitativi diversi, anche se intestati al medesimo soggetto.

5. La partecipazione da parte di imprese a posteggi fuori mercato è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

#### **Articolo 42**

##### **Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato**

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, e ambientale;
- b) delle comparibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

#### **Articolo 43**

##### **Circolazione pedonale e veicolare**

1. Le aree riservate ai posteggi fuori mercato, sono interdette, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.

2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

#### **Articolo 44**

##### **Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche**

1. I posteggi fuori mercato sono individuati con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge.

## **Titolo 7 – Disposizioni finali e transitorie**

#### **Articolo 45**

##### **Tassa per la concessione del suolo pubblico e tassa rifiuti**

1. La tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e la tassa rifiuti (TARI) sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

2. Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Monte San Savino, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa rifiuti nei termini e con le modalità ad esso indicate.

#### **Articolo 46**

##### **Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo**

1. Per la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 40 quinquies della legge.

- 
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 71 della legge.
  3. Per la decadenza dei titoli abilitativi si rinvia a quanto previsto dall'articolo 108 della legge.

#### **Articolo 47** **Sanzioni**

1. Per le violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.
4. Per l'inosservanza alle norme stabilite dal presente regolamento, non sanzionate dalle vigenti disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.
5. Per quanto riguarda le procedure relative all'acertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 48** **Disposizioni transitorie**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis, commi 3bis, 3ter e 3quater le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati, nelle fiere e fuori mercato sono così prorogate;
  - a) le concessioni di posteggio tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo;
  - b) le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010 e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 59/2010 fino alla data di approvazione dell'intesa sancita il 5/7/2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010;
  - c) le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'intesa sancita il 5/7/2012 in sede di Conferenza unificata ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 11, comma 2 del Regolamento si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

#### **Articolo 49** **Abrogazioni ed efficacia**

1. Le norme regolamentari di cui al presente regolamento entrano in vigore dopo l'approvazione da parte dell'organo competente e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme del Regolamento che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2008.
3. Le scelte di programmazione effettuate con il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, riportate nel presente regolamento, compresa la riduzione temporale della manifestazione Fiera di Santa Caterina da due giorni ad un giorno (ultima domenica di novembre), si applicano dall'assegnazione delle concessioni dodecennali dei posteggi prevista per l'anno 2017.



---

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate altresì le norme del vigente Regolamento di Polizia Locale e tutte le altre norme incompatibili con le presenti e contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

#### **Articolo 50**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.